

CORNATE D'ADDA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 79 del 27.9.2001

Modificato con delibera consiglio comunale n. 49 del 16.9.2002

Modificato con delibera consiglio comunale n. 59 del 39.9.2004

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DEFINIZIONE

1. Il Comune di Cornate d'Adda è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento di servizi e di uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita dette funzioni mediante i propri organi e secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune di Cornate d'Adda imposta la sua attività secondo un sistema organizzato per la qualità certificato in riferimento a norme riconosciute a livello internazionale.

ART. 2 TERRITORIO

1. Il territorio del Comune comprende il capoluogo di Cornate d'Adda, le frazioni di Colnago e di Porto d'Adda.
2. La sede del Comune è fissata nel capoluogo e presso di essa si riuniscono la Giunta comunale, il Consiglio comunale.
Le Commissioni si riuniscono presso le sedi comunali.

3. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli organi elettivi collegiali possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, sentita la popolazione interessata, nelle forme previste dalla Legge Regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione.

ART. 2/BIS GONFALONE/STEMMA

1. Il Comune ha un suo stemma riconosciuto con provvedimento in data 16.10.1954 dal Presidente della Repubblica ed iscritto nel libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone, riconosciuto con provvedimento in data 16.10.1954.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 3 I BENI COMUNALI

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. L'economista comunale cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Cornate d'Adda. E' personalmente responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il Regolamento di contabilità determina:

- le modalità per la tenuta dell'inventario ed i tempi entro i quali i beni suddetti sono sottoposti a verifica generale.
- le modalità per l'affidamento, l'utilizzazione e la conservazione dei beni del Comune, nonché le responsabilità del consegnatario
- i limiti di valore per i quali l'accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni mobiliari spetta alla Giunta comunale o al Sindaco.

4. La concessione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento di competenza del consiglio comunale, il quale stabilisce i criteri anche per l'eventuale concessione in uso gratuito dei beni stessi.

5. Le somme provenienti dalla cessione di beni mobili, di lasciti, da donazioni, da riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investire a patrimonio devono essere, salvo eventuale diversa disposizione di legge, impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 4 PRINCIPI

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e di rispetto indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana **e della famiglia nonché** l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica, sociale, culturale e religiosa.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. **Promuove** lo sviluppo del territorio e le attività economico-produttive, e abitative che su di esso si svolgono.

5. Il Comune di Cornate d'Adda **garantisce** il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

6. Il Comune di Cornate d'Adda crede nei valori di giustizia e di solidarietà e promuove la cooperazione decentrata, come collaborazione diretta tra comunità del Nord e del Sud del Mondo. A tale scopo, come previsto dall'art. 272, comma 2, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, stanziava annualmente una quota di bilancio di previsione a sostegno di progetti di solidarietà internazionale e di cooperazione decentrata.

CAPO II FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 5 FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dallo stato e dalla regione, secondo i principi di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune ha autonomia organizzativa e capacità normativa, impositiva e finanziaria che esercita secondo le prescrizioni della legge e del presente Statuto nell'ambito del proprio territorio.

2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

4. Partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri Enti locali, secondo la normativa regionale.
Impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata.

5. In particolare il Comune svolge, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, le seguenti funzioni amministrative:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni e della tradizione culturale;
- d) tutela, conservazione e promozione dell'ambiente, delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche ed architettoniche;
- e) distribuzione delle risorse energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale ed altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

6. Al Comune competono oltre le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti, anche le tasse e le imposte previste dalla legge statale.

ART. 6 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 7 I COMPITI DEI COMUNI PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge.

4. Competono al Comune funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in persona del Sindaco e dei singoli dipendenti a ciò individuati.

ART. 8
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume, quale metodo ordinatore della propria attività, la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali.
2. Il Comune attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
3. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura e delle realtà esistenti sul territorio.
4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 9
COMITATI DI FRAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione.

ART. 10
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari. La verifica dei requisiti previsti dall'apposito regolamento di competenza del consiglio comunale per la concessione dei contributi è di competenza del responsabile di servizio.

ART. 11
ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini, anche a mezzo di commissioni consultive.

2. Tali organismi sono costituiti da rappresentanti delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, **dalle parrocchie e dalle altre associazioni o confessioni religiose.**

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da apposito Regolamento.

ART. 12 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, ammettendoli alla visione degli atti del procedimento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7/8/1990, n. 241.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 13 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEI CITTADINI

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente sottoscritte e devono contenere il nome e l'indirizzo dei firmatari.

4. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame e la loro valutazione da parte dell'organo competente entro 60 giorni dalla ricezione in Segreteria.

5. Le istanze, le proposte e le petizioni che debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite, vengono sottoposte all'organo competente.

6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli organi competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

7. Le risposte sono comunicate formalmente e per iscritto ai primi tre firmatari e pubblicate all'albo negli appositi spazi per 30 giorni.

ART. 14

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

2. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 15

REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. I referendum di cui al punto 1. sono previsti su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale.

3. Non è ammesso il referendum:

- a) su questioni concernenti persone
- b) su tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini
- c) su regolamento interno del Consiglio comunale
- d) su materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge
- e) su materie che esulano dalla competenza comunale
- f) su materie nelle quali il provvedimento finale spetta ad altri Enti

4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 60 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio nominata all'uopo, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

6. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità

7. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

8. Il referendum qualora nulla osti può essere svolto entro 90 giorni dall'esecutività della delibera di indizione.

9. Per le procedure di voto si seguono quelle relative ai referendum nazionali.

10. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

ART. 15 BIS AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 16 DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale viene istituito il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico interviene su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, associazioni presso l'Amministrazione comunale per il miglior svolgimento delle procedure.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dal Comune o dagli enti o aziende da esso dipendenti, copia dei documenti o informazioni in relazione alle varie questioni sottopostegli o sollevate d'ufficio.

4. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini concordati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti, comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

6. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini, secondo le modalità previste dal regolamento, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e che per preparazione ed esperienza diano garanzia di imparzialità, obiettività, serenità di giudizio.

7. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

8. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, dal Consiglio comunale in seduta segreta ed a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

9. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

10. Il Difensore Civico ha l'ufficio presso la sede comunale ed allo stesso deve essere messo a disposizione il personale necessario per l'esercizio delle sue funzioni, compatibilmente con le normali esigenze degli uffici.

11. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a quella stabilita per gli Assessori comunali.

12. Il Difensore Civico annualmente **espone** al Consiglio comunale l'attività svolta e le proposte rivolte al sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, soluzioni tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa.

CAPO IV FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 17 IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini – sia singoli che associati – di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

2. Il regolamento sull'accesso stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso.

3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti temporaneamente all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

4. I limiti al diritto di accesso e informazione sono altresì specificati nel regolamento comunale della privacy.

CAPO V LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 18
GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Il Consiglio e la Giunta sono organi collegiali. Il Sindaco è organo monocratico.

ART. 19
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita al SINDACO.
3. La composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio comunale, nonché l'entrata in carica, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la decadenza dei Consiglieri sono determinati dalla legge.
La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco entro DIECI giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di DIECI giorni dalla convocazione.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio comunale dura in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Ai Consiglieri, nonché al Sindaco ed agli assessori nominati è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
7. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale che è costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Cornate d'Adda per la consegna e/o notifica di tutti gli atti di legge e per la comunicazione di ogni informazione utile all'esercizio del suo mandato. In caso di mancata indicazione, il domicilio si intende eletto presso la sede comunale, luogo in cui il Consigliere dovrà recarsi per il ritiro degli atti a lui indirizzati.

ART. 20
LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale è disciplinato dalle norme previste dalla legge.
2. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART. 21
DIMISSIONI, RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre DIECI giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Le dimissioni contestuali, ovvero prese anche con atti separati purché contemporaneamente, presentate al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati comporta lo scioglimento del consiglio. A tal fine non viene computato il Sindaco.
3. Qualora, durante il mandato, rimanga vacante, per qualsiasi causa sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri è disciplinata dalla normativa vigente.
5. Un Consigliere sospeso ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L., n. 16 può essere sostituito con altro consigliere in via temporanea finché dura la sospensione.

ART. 22
I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

Le risposte alle interrogazioni ed istanze attinenti l'attività ispettiva devono essere fornite dal Sindaco o dagli assessori da esso delegati entro TRENTA giorni.

Le relative modalità sono stabilite nel regolamento consiliare.

3. Se lo richiede 1/5 dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

5. In caso di decadenza, rimozione, impedimento permanente, decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. I Consiglieri che non intervengono alle adunanze consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo comunicato nei modi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 23 LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento del consiglio comunale fisserà le modalità attraverso le quali fornire allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con lo stesso regolamento verrà disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. All'inizio di ogni anno il Consiglio, su proposta della Giunta determina in via generale gli obiettivi e le attività che il Comune si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle istanze e proposte dei cittadini.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei SESSANTA giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro la fine dell'esercizio.

ART. 24 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Le sessioni del Consiglio comunale devono essere convocate almeno SETTE giorni prima del giorno stabilito.
3. La convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno UN QUINTO dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 GIORNI e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno, debitamente motivata, con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 25 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Le altre Commissioni sono presiedute da un Consigliere nominato tra i membri della Commissione stessa.
2. Il Regolamento delle Commissioni comunali disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 26 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.

ART. 27 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale, unitamente al nome del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 28 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 GIORNI, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee

programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 29 LA GIUNTA COMUNALE

1. La nomina, la durata in carica, la decadenza della Giunta comunale, la revoca degli Assessori, le cause di incompatibilità alla carica sono determinati dalla legge.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di **6 Assessori**.

3. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

5. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori.

6. Gli Assessori possono essere revocati e sostituiti dal Sindaco in qualsiasi momento, il quale ne deve dare comunicazione al Consiglio.

ART. 30 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco nella prima seduta successiva alla elezione comunica al Consiglio la nomina degli Assessori, tra cui un Vice-sindaco.

2. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio per gli adempimenti di cui al punto 1. nell'osservanza delle leggi vigenti.

3. Per le sostituzioni di Assessori da parte del Sindaco durante il mandato in corso, il medesimo provvede a comunicarlo ai Consiglieri comunali entro 30 giorni.

ART. 31 LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Con le deliberazioni la Giunta indica gli scopi e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

5. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

6. E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 32 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. Le prese d'atto non sono oggetto di votazione: vengono registrate a verbale e ne fa fede il verbalizzante.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un funzionario comunale appositamente convocato.

7. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 33 SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto nei modi previsti dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di VENTI GIORNI dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con la contestuale nomina di un Commissario.
5. In caso di decadenza, rimozione, impedimento permanente, decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 34 LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.
4. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel termine di 45 GIORNI dall'insediamento del Consiglio, ovvero provvede entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso non provveda, la nomina verrà effettuata da un commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dall'Organo regionale di controllo ai sensi dell'art.

136 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Il Commissario ad acta deve provvedere alla nomina entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

5. Sono trasferite al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all' art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8/12/1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6/2/1981, n. 66.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 35

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle

leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di

ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni

affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il

Prefetto;

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano la incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 36 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- g) promuove, partecipa e conclude, su conforme delibera della Giunta o del Consiglio, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;
- i) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- j) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. 267/00 e dallo Statuto;
- k) nomina il Segretario comunale scegliendolo tra quelli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- m) può revocare, con provvedimento motivato, il Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- n) può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, di concerto con altro ente di popolazione adeguato alle norme di legge in materia, un direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato. Può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario comunale;
- o) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna a norma degli artt. 109 e 110 del D.lgs. 267/00 e del presente Statuto, e tra il personale dipendente ed incaricato, i messi comunali.

ART. 37
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività Comunale;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 38
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni.
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) nomina il Vicesindaco;
- f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 39
VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori prescelti.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L..

3. In caso di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco gli Assessori presenti secondo l'ordine di anzianità per età.

4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

5. Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale solo nel caso in cui lo stesso sia anche Consigliere comunale. Nel caso in cui il Vicesindaco sia un Assessore esterno, le funzioni di Presidente del Consiglio

comunale sono espletate dall'Assessore presente secondo l'ordine di anzianità per età, purché Consigliere.

ART. 40

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta e del Sindaco non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di 10 GIORNI e non oltre 30 dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 41

LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri – il collegio dei revisori dei conti scelti tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Esso dura in carica 3 (tre) anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente connessi alle sfere delle sue competenze.
3. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri dell'Organo Regionale di Controllo, né da dipendenti delle regioni, province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva Regione. Non possono, inoltre, essere Revisori dei Conti i parenti ed affini degli amministratori entro il 4° grado e coloro che sono legati all'Ente da rapporto continuativo di prestazione d'opera.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità delle disposizioni del Regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore dei conti risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

ART. 42 APPROVAZIONE DEL CONTO

1. Il Sindaco presiede la seduta nella quale è approvato il Conto consuntivo, il patrimonio ed il servizio di Tesoreria.

ART. 43 LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA'

1. Le materie relative alle finanze ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità

CAPO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 44 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione strutturale del personale del Comune, è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente ed è suddivisa in aree e si articola in servizi.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo statuto.

3. La Giunta comunale predispone la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

4. L'organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata dall'apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. L'organizzazione interna degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:

a) Distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa:

- spetta agli organi di direzione politica definire gli obiettivi ed i programmi e verificare se i risultati

della gestione amministrativa sono in linea con tali obiettivi e programmi;

- spetta ai responsabili di servizio, coordinati dal Segretario Comunale, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
- b) Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
- c) Collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
- d) Trasparenza, attraverso l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e l'attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento.
- e) Flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, tanto attraverso la mobilità del personale sia interna che esterna, quanto attraverso ampia flessibilità delle mansioni.
- f) Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa.
- g) Armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità Europea, nonché, con quelli del lavoro privato.

ART. 45 ORGANIZZAZIONE IN SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ed a principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree, caratterizzate da funzioni finali ed articolate a loro volta in servizi di diversa entità e complessità, con funzioni strumentali e di supporto alle aree.
3. Le aree sono affidate alla responsabilità di dipendenti in servizio presso l'Ente, in possesso della più alta qualifica funzionale presente nell'area che, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano lo svolgimento delle attività dell'area ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. L'assetto organizzativo, i modi di attuazione dei compiti, affidati ai capi area dal successivo art.46, nonché, le modalità dell'attività di coordinamento, tra il Segretario Comunale ed i Responsabili di Area, sono contenuti nel Regolamento di Organizzazione.

ART. 46 COMPITI DEI CAPI AREA

1. Ai Capi Area spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi di governo dell'Ente.

2. La gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa viene esercitata, con le modalità stabilite dai regolamenti comunali, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e di controllo. Ai capi area devono essere assicurati i beni strumentali e le risorse umane necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

3. I Capi Area, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, nonché, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalle legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ad altri organi del Comune, spettano ai Responsabili di area le competenze specificate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Capi Area individuano i responsabili del procedimento.

ART. 47

SEGRETARIO COMUNALE

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla Legge e dal contratto nazionale di lavoro.

ART. 48

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina il ruolo e le funzioni assicura la direzione tecnico-amministrativa delle aree, dei settori, degli uffici e dei servizi.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, ed in armonia con le direttive del Sindaco, il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti al Sindaco, che ne riferisce alla Giunta comunale.

3. Nell'esercizio delle sue attività di coordinamento e per favorire l'espletamento delle mansioni per progetti e per programmi, il Segretario comunale si avvale della collaborazione dei capi area e/o dei responsabili del procedimento.

4. Il Segretario comunale svolge, inoltre, tutte le funzioni del direttore generale, di cui all'art. 108 del D.lgs. 267/00, nel caso in cui il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dal medesimo articolo.

ART. 49

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

I. Il Segretario comunale:

- partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

- se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

ART. 50

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, di coordinamento, di direzione e di controllo nei confronti degli uffici e del personale, di cui è il capo.
2. Il Segretario comunale, in particolare, adotta i provvedimenti specificati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 51

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E DI GARANZIA

1. Al Segretario comunale sono attribuite le funzioni di legalità e garanzia previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Salvo motivi di incompatibilità la presenza del Segretario comunale alle sedute degli organi collegiali del Comune è richiesta per le fasi di verbalizzazione, votazione ed espressione di volontà dell'Ente.

ART. 52

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse forme di gestione.
4. La gestione dei servizi pubblici deve assicurare la migliore efficienza degli stessi e deve essere ispirata a criteri di economicità e di qualità del servizio..
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione, di tutela ed, ove possibile, di cogestione degli utenti.
6. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

ART. 53

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che non richiedono frequenti spese di investimento o particolare specializzazione.

2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 54 GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può affidare in concessione a terzi, per un periodo predeterminato, l'esercizio di un pubblico servizio. La motivazione deve evidenziare le ragioni tecniche, economiche, di opportunità sociale per la quale non si è ritenuto di provvedere con la gestione diretta o con società per azioni a prevalente capitale pubblico.

2. L'affidamento in concessione a terzi di un pubblico servizio avviene, di regola, mediante gara tra più imprese idonee. L'eventuale inopportunità, o impossibilità di ricorrere ad una gara tra più imprese deve essere dimostrata nella motivazione di cui al precedente 1° comma.

3. Nell'atto di concessione di un servizio a terzi devono essere indicate le modalità di controllo, da parte del Comune, sull'espletamento del servizio e le cause di rescissione.

ART. 55 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale, per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, delibera la costituzione di aziende speciali e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica ed autonomia gestionale.

3. Lo statuto delle aziende speciali ne determina gli scopi e ne disciplina l'ordinamento ed i criteri di funzionamento.

4. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti di attuazione dello Statuto.

6. Il Direttore è assunto per pubblico concorso., salvo i casi previsti dal R.D. 2578/1925, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale.

ART. 56 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e

mobili, compresi i fondi liquidi. Le istituzioni hanno autonomia gestionale, ma non personalità giuridica.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 57 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 267/2000, i Consiglieri, Assessori e Sindaco del Comune possono essere nominati componenti dei Consigli di Amministrazione di Consorzi e società di capitali a partecipazione maggioritaria o minoritaria del Comune.

ART. 58 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

4. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle Istituzioni vengono eletti congiuntamente.

5. L'elezione dei rappresentanti di cui al precedente primo comma avviene per ogni Ente con votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. La revoca anche di singoli rappresentanti del Comune negli Enti di cui al primo comma avviene su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. La proposta motivata di revoca deve essere presentata al Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta consiliare in cui verrà discussa e dovrà contenere la segnalazione dei sostituti aventi i requisiti di cui al precedente comma 1.

ART. 59 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 60 IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 61 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 62 LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra Comuni e/o tra Comuni e Provincia;
- b) i consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;
- c) l'unione dei comuni come previsto dall'art. 32 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- d) gli accordi di programma come previsto dall'art. 34 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

ART. 63 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o con la Provincia, o con loro enti strumentali. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 64 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi quando:

- il servizio assuma particolare rilievo economico o imprenditoriale
- non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale, né utile la società per azioni a prevalente capitale pubblico
- sia utilizzabile l'esperienza o la struttura specifica di un altro ente consorziato
- non convenga avvalersi del solo istituto convenzionale, come definito al precedente articolo 63.

2. Per la costituzione di un consorzio il Consiglio comunale, unitamente alla statuto, approva una convenzione ai sensi del precedente articolo.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Gli stessi comuni e province conferiscono, ad un unico consorzio, tutti i servizi che intendono gestire insieme.

ART. 65 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune di Cornate d'Adda sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma come previsto dall'art. 34 del D.lgs. 267/00 dal presente articolo.

2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, prevede le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, degli interventi surrogatori ed in particolare:

- determina i tempi e le modalità per l'espletamento delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individua, attraverso gli strumenti più appropriati, i costi, le fonti di finanziamento, le regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- assicura il coordinamento degli adempimenti.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate ed è approvato con decreto del Sindaco, secondo il piano finanziario approvato dal Consiglio comunale e le direttive della Giunta.

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso

deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO VIII FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 66 I PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplinano la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

ART. 67 LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune avanza proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

ART. 68 IL CONTROLLO

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai capi XI e XII, nonché dall'art. 17 - comma 33 e seguenti della Legge 15/5/1997, n. 127 e dall'art. 33 della legge 3/8/1999, n. 265.

ART. 69
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICAZIONI E
SOSTITUZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nei termini di legge all'organo regionale di controllo per il controllo di legittimità.
Lo Statuto restituito dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è altresì affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
5. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
6. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di legge e del precedente comma 1.
Le modifiche, a seguito dell'entrata in vigore di nuove leggi devono essere apportate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, in quanto l'entrata in vigore di nuove leggi enunciano l'abrogazione di norme statutarie con esse incompatibili.
7. La proposta di abrogazione totale dello Statuto, o dell'abrogazione totale di un intero argomento, deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, o dell'intero nuovo argomento, in sostituzione di quello precedente. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale, comunque solo l'entrata in vigore del nuovo testo dà efficacia all'abrogazione di quello precedente, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 6. secondo capoverso.
8. L'iniziativa di modificazione o di abrogazione dello Statuto spetta alla Giunta comunale; in questa materia le iniziative dei cittadini, o delle associazioni, o degli enti o dei Consiglieri vengono rivolte al Consiglio comunale per il tramite della Giunta comunale che provvede a trasmetterle con il proprio parere ed eventualmente, anche con la proposta di modifica o di integrazione.

ART. 70
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER
I TRIBUTI COMUNALI

Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.